



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 62/12

di iniziativa del Consigliere M.COMITO, G.ARRUZZOLO recante:

"Modifiche alla legge regionale 19 novembre 2020, n. 21 (Istituzione Consorzio
Costa degli Dei)."

relatore: A. MONTUORO;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	27/4/2022
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	27/4/2022
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

Testo a confronto

Legge regionale 19 novembre 2020, n. 21 come modificata dalla proposta di legge n. 62/12^ pag. 3

Normativa regionale

Legge regionale 19 novembre 2020, n. 21 pag. 5
Istituzione Consorzio Costa degli Dei

Testo a fronte



Legge regionale 19 novembre 2020, n. 21.

Istituzione Consorzio Costa Degli Dei.

Progetto di legge n. 62/12^

“Modifiche alla legge regionale 19 novembre 2020, n. 21 (Istituzione Consorzio Costa Degli Dei)”

Aprile 2022

<p align="center">Legge regionale 19 novembre 2020, n. 21</p> <p>Istituzione Consorzio Costa Degli Dei.</p>	<p align="center">Progetto di legge n. 62/12[^]</p> <p>Modifiche alla legge regionale 19 novembre 2020, n. 21 (Istituzione Consorzio Costa Degli Dei)</p>
<p align="center">Articolo 2</p> <p align="center"><i>(Statuto)</i></p> <p>1. Il Consorzio è un ente morale e ha la durata di venti anni, prorogabili per una sola volta a richiesta dei consorziati.</p> <p>2. Lo statuto del Consorzio, adottato ai sensi dell'articolo 7, entra in vigore previa approvazione dei consigli comunali. In esso sono indicati: finalità, organi rappresentativi e relativi compensi, attribuzioni, quote consortili, norme regolamentari.</p>	<p align="center">Articolo 2</p> <p align="center"><i>(Statuto)</i></p> <p>1. Il Consorzio è un ente morale e ha la durata di venti anni, prorogabili per una sola volta a richiesta dei consorziati.</p> <p>2. Lo statuto del Consorzio, è redatto ed approvato, nel rispetto delle leggi vigenti, dall'assemblea di cui all'articolo 3. In esso sono indicati: finalità, organi rappresentativi e relativi compensi, attribuzioni, quote consortili, norme regolamentari.</p>
<p align="center">Articolo 7</p> <p align="center"><i>(Norma transitoria)</i></p> <p>1. Con successiva legge è approvato lo statuto del Consorzio e sono stabilite le ulteriori disposizioni necessarie per la funzionalità dello stesso.</p>	<p align="center">Articolo 7</p> <p align="center">Abrogato</p>

Legge regionale 19 novembre 2020, n. 21

Istituzione Consorzio Costa degli Dei

(BURC n. 109 del 19 novembre 2020)

(Testo coordinato con le modifiche di cui alla l.r. 23 aprile 2021, n. 1)

Art. 1

(Consorzio Costa degli Dei)

1. I comuni di Pizzo, Vibo Valentia, Briatico, Zambrone, Parghelia, Tropea, Ricadi, Joppolo e Nicotera, che rientrano nell'area marina denominata Costa degli Dei, sono costituiti in consorzio, denominato Consorzio Costa degli Dei, di seguito "Consorzio".

Art. 2

(Statuto)

1. Il Consorzio è un ente morale e ha la durata di venti anni, prorogabili per una sola volta a richiesta dei consorziati.
2. Lo statuto del Consorzio, adottato ai sensi dell'articolo 7, entra in vigore previa approvazione dei consigli comunali. In esso sono indicati: finalità, organi rappresentativi e relativi compensi, attribuzioni, quote consortili, norme regolamentari.

Art. 3

(Organi)

1. Gli organi del Consorzio sono i seguenti:
 - a) l'assemblea;
 - b) il consiglio direttivo;
 - c) il presidente;
 - d) il direttore tecnico.
2. L'assemblea nomina il segretario e il consiglio direttivo nomina il personale.
3. Agli organi di cui al comma 1, ad eccezione del direttore tecnico, non spetta alcun compenso, indennità o gettone di presenza, salvo il solo rimborso delle eventuali spese di missione, ove previsto, nel rispetto delle disponibilità finanziarie e delle limitazioni previste dallo statuto.

Art. 4

(Rappresentanti)

1. I rappresentanti del Consorzio sono eletti dai consigli comunali. Il loro numero è fissato dallo statuto che prevede la presenza di almeno un componente della minoranza.

Art. 5

(Funzioni)

1. Il Consorzio persegue i seguenti obiettivi:
 - a) potenziamento delle strutture e delle infrastrutture territoriali con particolare riferimento al sistema stradale;
 - b) valorizzazione di tutti gli elementi culturali materiali e immateriali presenti in tale area;

- c) tutela dell'ambiente costiero e di quello circostante alle aree marine, ¹nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.](#)”;
- d) adozione di iniziative per rendere più accoglienti i comuni che fanno parte del Consorzio, mediante un processo di ammodernamento di centri abitati, e in particolare di piazze, parchi e borghi;
- e) definizione delle zone d’interesse ² botanico e faunistico da tutelare;
- f) realizzazione delle opere necessarie per gli ulteriori sviluppi nei settori più consoni alla vocazione dell'area e in parti quelli dell'agricoltura, dell'artigianato e dell'industria;
- g) realizzazione di interventi, di concerto con i comuni interessati, per il disinquinamento, la riconversione di aree industriali dismesse e la tutela delle risorse idriche locali.

Art. 6
(Contributi)

1. I comuni inclusi nel Consorzio contribuiscono alle finalità previste dalla presente legge secondo quote fisse annuali rapportate ai propri bilanci, secondo quanto sancito dallo statuto.
2. Ciascun comune concorre, altresì, alle spese consortili in relazione e in proporzione all'incidenza dei benefici ricevuti.
3. La Regione Calabria, negli anni di durata del Consorzio, eroga annualmente un contributo di 150.000,00 euro.

Art. 7
(Norma transitoria)

1. Con successiva legge è approvato lo statuto del Consorzio e sono stabilite le ulteriori disposizioni necessarie per la funzionalità dello stesso.

Art. 8
(Norma finanziaria)

1. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 150.000,00 euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante i capitoli U.20.03/U0700110101 e U.20.03/U0700120101 del bilancio regionale 2020-2022.

¹ Parole aggiunte dall'articolo 1, comma 1, lett. a), della l.r. 23 aprile 2021, n. 1.

² L'articolo 1, comma 1, lett. b), della l.r. 23 aprile 2021, n. 1, sopprime la parola "archeologico,".